

STATUTO
dell' ASSOCIAZIONE M.I.V.A. (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati)

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA -SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione Nazionale Produttori di Materiale di Moltiplicazione da Vite di nazionalità italiana.

L' Associazione si articola in sezioni regionali o di province autonome.

ARTICOLO 2

L'Associazione prende il nome di M.I.V.A. (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati)

ARTICOLO 3

L'Associazione uniformandosi alle leggi vigenti, ha per scopo:

- a) interessarsi alle questioni generali riflettenti l'attività degli associati, tutelando i loro interessi morali e materiali, promuovendo la loro collaborazione;
- b) allacciare relazioni con le Associazioni estere, addivenendo alla raccolta delle leggi, usi e consuetudini vigenti anche negli altri Stati affinché gli associati possano trovare presso l'Associazione quanto possa loro facilitare il lavoro;
- c) lo studio e l'applicazione di tutti i mezzi atti a difendere ed a servire utilmente gli interessi generali e professionali dei suoi membri e a diffondere la conoscenza dei miglioramenti da introdursi nella tecnica, nell'arte e nella pratica nel campo della moltiplicazione della vite anche a mezzo di circolari da inviare ai Soci;
- d) costituire centri di ricerca, di premoltiplicazione e di altre attività o iniziative connesse con la filiera vitivinicola, anche in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, curando la diffusione di dati ed informazioni utili alle attività degli associati

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione:

- e) rappresenta gli associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici nonché nei confronti di organismi, enti od associazioni private collegate alla filiera vitivinicola;
- f) può stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- g) può stipulare con privati, enti ed organizzazioni, convenzioni per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione e commercializzazione del prodotto;
- h) può promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per lo sviluppo del settore vivaistico-viticolo;
- i) può costituirsi parte civile nelle controversie aventi per oggetto danni di qualsiasi natura alla produzione di soci.
- j) può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria e internazionale; in particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

ARTICOLO 4

La sede legale dell'Associazione è collocata in Faenza (RA), Via Tebano n. 45. Il Consiglio Direttivo potrà fissare altrove la sede operativa.

ARTICOLO 5

La durata dell'Associazione e il numero dei suoi membri sono illimitati.
L'anno sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 6

L'Associazione è composta di soci onorari e soci effettivi.

ARTICOLO 7

I soci onorari, scelti fra persone, anche non soci, che abbiano altamente benemeritato dall'Associazione o comunque, nel campo professionale, sono proclamati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno voto deliberativo
Sempre dall'Assemblea Generale dei soci e sempre su proposta del Consiglio Direttivo potranno pure essere nominati un Presidente e un Vice Presidente onorari.

ARTICOLO 8

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di socio effettivo, è necessario appartenere alla categoria produttori di materiale di moltiplicazione da vite con regolare autorizzazione vivaistica.

Potranno chiedere di essere ammessi in qualità di soci effettivi.

A. persone fisiche;

B. persone giuridiche società, consorzi, cooperative e associazioni di e fra vivaisti viticoli per mezzo dei loro rappresentanti legali rispettate le condizioni di cui al paragrafo che precede. Le singole società, consorzi, cooperative ed associazioni di e fra vivaisti rappresentano in seno alla M.I.V.A. (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati) i propri vivaisti viticoli associati;

C. In deroga al punto B) che precede potranno chiedere di essere ammessi in qualità di socio anche società, consorzi, cooperative e associazioni di e fra vivaisti viticoli per mezzo dei loro rappresentanti legali rispettate le condizioni di cui al paragrafo che precede in possesso di regolare autorizzazione vivaistica e denuncia di produzione propria che non intendano rappresentare i propri vivaisti viticoli associati ma soltanto se medesime.

Non possono essere ammessi all' Associazione in qualità di soci:

- 1) i soggetti considerati produttori a norma del articolo 1, che svolgono attività contrastanti con gli interessi dell' Associazione; (denigratorie)
- 2) i soggetti persone fisiche o società qualora aderenti ad una delle associazioni società consorzi cooperative di cui al secondo comma del presente articolo

ARTICOLO 9

L'aspirante associato deve indirizzare domanda di iscrizione al Presidente del Consiglio Direttivo in maniera conforme a quanto disposto nel Regolamento dell'Associazione.

L' aspirante associato dovrà fornire tra le altre le seguenti informazioni:

- a) identificazione del richiedente e/o legale rappresentante;
- b) L'identificazione dell'autorizzazione alla produzione e/o la matricola vivaistica allegando fotocopia dell'autorizzazione regionale o documento equivalente.
- c) le quantità prodotte di talee innestate, talee da vivaio o franche e gli ettari di Pianta madri portainnesto e gli ettari di piante madri marze condotti nell'ultimo triennio;
- d) dichiarazione di volersi associare in deroga ai sensi di quanto previsto all'articolo

8) secondo comma lettera C) che precede

Se la domanda è proposta da società, consorzi, cooperative e associazioni di e fra vivaisti di cui al secondo comma dell' articolo 8) le informazioni di cui alle lettere b) e c) che precedono dovranno riguardare i loro associati vivaisti viticoli.

Con la domanda, l' aspirante deve dichiarare di assumere l' impegno di osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti vigenti e le deliberazioni degli Organi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere all' aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall' Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all' accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di annotazione sul registro.

L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone comunicazione motivata all' interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione.

Il nuovo associato deve versare la quota di iscrizione e annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le somme versate a titolo di quota annuale non sono rimborsabili.

L'ammissione sarà effettiva solo dopo il versamento della quota di iscrizione e della quota annuale.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri di cui all'articolo 29) entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

ARTICOLO 11

I soci hanno verso l'Associazione i seguenti obblighi:

- a) di non agire in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- b) di rispettare le delibere degli Organi dell'Associazione e osservare tutte le norme del presente Statuto;
- c) di comunicare tempestivamente all'Associazione ogni modifica significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui sono conduttori. Le persone giuridiche debbono comunicare ogni variazione del proprio Statuto o della sede sociale e quelle intervenute tra i loro associati;
- d) di corrispondere all'Associazione contributi straordinari, nelle misure determinate dall'Assemblea dei Soci, per il concorso alle spese di gestione che si rendessero necessarie per il perseguimenti degli interessi dei soci.

ARTICOLO 12

Ogni socio effettivo è tenuto a versare la quota d'iscrizione e annualmente una quota proporzionale alla propria produzione secondo le modalità stabilite dall'Assemblea

tramite regolamento.

Ai fini della determinazione della quota annuale:

a) il socio ditta individuale deve fornire all'atto dell'iscrizione e annualmente entro il 30 di agosto, l'autocertificazione delle produzioni effettuate relativamente alla campagna in corso, purchè conforme alle denunce di produzione presentate agli Enti delegati alla certificazione;

b) le società, consorzi, cooperative e associazioni di e fra vivaisti viticoli di cui al secondo comma dell'articolo 8) che precede devono fornire all'atto dell'iscrizione e annualmente entro il 30 di agosto, l'autocertificazione delle produzioni effettuate relativamente alla campagna in corso, purchè conforme alle denunce di produzione presentate, in proprio o dai loro associati indipendentemente dalla percentuale di conferimento, agli Enti delegati alla certificazione.

Le quote annuali devono essere inviate alla sede operativa dell'Associazione entro il 30 del mese di agosto unitamente alla copia della documentazione di cui al paragrafo che precede. Trascorso detto termine, potranno essere rimosse a mezzo di tratta o ricevuta bancaria e le conseguenti spese saranno poste a carico dei ritardatari.

Unitamente all'autocertificazione, a convalidazione della congruità delle quote versate, dovrà essere presentata copia della documentazione attestante il versamento della tariffa dovuta agli Enti delegati per la conclusione dell'iter di certificazione relativo alla campagna precedente

Per campagna in corso si intende quella che decorre da primo agosto dell'anno in corso e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Il socio non in regola con il pagamento delle quote annuali non potrà esprimere il voto in sede di assemblea nazionale e regionale.

ARTICOLO 13

Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all' Associazione, i seguenti provvedimenti:

a) sanzione pecuniaria;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici della appartenenza all' Associazione, fermi gli obblighi assunti;

c) espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra in base alle modalità stabilite dall'Assemblea tramite regolamento che determinino , le specifiche ipotesi di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria, avverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Proviviri previsto all' articolo 29).

La determinazione della misura del danno arrecato all' Associazione dell' inadempimento dell' associato, causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Collegio dei Proviviri previsto all' articolo 29).

ARTICOLO 14

Il recesso è consentito all' associato a condizione che ne faccia domanda non più tardi del 30 (trenta) aprile a mezzo di lettera raccomandata diretta alla Presidenza.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione antecedentemente alla data di recesso ed in particolare del pagamento delle quote scadute e non pagate.

ARTICOLO 15

E' escluso l'associato:

- a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) che reca danno morale o materiale all'Associazione;
- c) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;
- d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;
- e) che non svolga più un'attività economica tale da giustificare la sua appartenenza all'Associazione e comunque non conforme sotto il profilo soggettivo ed oggettivo stabilito a quanto riportato nell'articolo 8) che precede.
- f) venga dichiarato fallito o in liquidazione coatta amministrativa o interdetto.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Direttivo su rapporto del Presidente, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 10) primo paragrafo che precede, è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 29) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16

Gli organi dell' Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 17

La Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è generale o delle Regioni o Province autonome.

L'Assemblea Generale dei Soci ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano .

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea generale ordinaria si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Può inoltre, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo e comunque entro e non oltre 60 giorni da quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote mediante domanda scritta al Presidente, con l'indicazione degli argomenti dei quali si desidera la trattazione, oppure dal Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema adottato per le Assemblee generali, limitatamente al territorio interessato all'assemblea parziale.

Gli avvisi di convocazione

- dell'Assemblea ordinaria Elettiva Generale o modificativa dei regolamenti dell'Associazione;
- dell'Assemblea ordinaria Elettiva delle Regioni o Province Autonome;
- dell'Assemblea straordinaria,

firmati dal Presidente dell'Associazione debbono essere spediti a ciascun socio effettivo avente diritto di voto o delegato di società, consorzi, cooperative o associazioni di vivaisti di cui all'articolo 8) secondo comma che precede avente diritto di voto con lettera raccomandata, o altro mezzo atto a certificarne il ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante fonogramma, fac simile o telex con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Ai Soci Onorari, la convocazione potrà essere inviata, invece che con la lettera raccomandata, mediante lettera ordinaria.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno (O.d.G.) e la discussione non potrà riflettere che le questioni iscritte all'O.d.G. stesso dell'Assemblea.

L'Assemblea generale ordinaria sarà valida in prima convocazione qualora sia presente in proprio o per delega almeno un terzo dei soci effettivi che sono in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea generale straordinaria sarà valida in prima convocazione qualora sia presente in proprio o per delega almeno due terzi dei soci effettivi che sono in regola con il pagamento delle quote annuali

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria passerà in seconda e sarà valida con qualunque numero di soci effettivi presenti, esclusi sempre i morosi.

Le deliberazioni saranno prese di regola, per votazione ad alzata di mano, ma ogni qualvolta si tratti di questioni di persone o lo richieda un quarto dei votanti, le votazioni si faranno a scrutinio segreto.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione, il cambiamento delle sue finalità oppure il trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione occorre almeno la maggioranza di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Associazione.

L'Assemblea Generale Ordinaria, prima di essere dichiarata sciolta, stabilisce la sede per l'Assemblea Ordinaria nell'anno seguente.

ARTICOLO 20

L'Assemblea generale dei soci potrà trattare esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, comunque compresi tra i seguenti:

- a) rendiconto morale;
- b) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina del Collegio dei sindaci revisori;
- d) nomina del Collegio dei Proviriviri;
- e) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- f) Emanare, modificare e integrare i regolamenti previsti dal presente statuto;

g) qualsiasi argomento inerente la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 21

L'Assemblea ordinaria regionale o delle province autonome dei soci, nomina i propri rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di convocazione e le maggioranze per deliberare, nonché le facoltà di delega tra gli aventi diritto al voto o di quanto altro necessario, si rinvia alle regole definite negli articoli che precedono e nei regolamenti vigenti.

ARTICOLO 22

I rappresentanti (consiglieri) delle sezioni Regionali o delle Province Autonome vengono eletti, solamente in funzione alla produzione regionale dei soci vivaisti viticoli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali, secondo l'articolo 23) che segue.

Essi:

- 1) sono eletti tra i soci regionali facenti parte dell'Associazione e tra le persone all'uopo designate dagli stessi appartenenti alla filiera vitivinicola dagli altri soci della stessa Regione;
- 2) durano in carica tre anni e scadono tutti contemporaneamente, alla fine del triennio;
- 3) non possono essere gli stessi che hanno la rappresentanza in assemblea;
- 4) i membri uscenti sono rieleggibili.

Le elezioni dei Consiglieri regionali sono fatte dai soci effettivi della zona stessa in regola con il pagamento delle quote annuali, riuniti in assemblea almeno 30 giorni prima di quella generale, sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci o, in mancanza, di persona all'uopo designata dagli intervenuti: Per ciascun socio persona giuridica devono intervenire personalmente in assemblea i delegati, a ciascuno dei quali compete un voto

Questi deliberano a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti presenti in seconda convocazione ed i nominativi degli eletti verranno comunicati al Consiglio Direttivo entro otto giorni dallo scrutinio.

Ciascuno degli aventi diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza indipendentemente dal numero dei rappresentanti regionali da eleggere.

Qualora nel corso delle votazioni non venissero eletti i rappresentanti nel numero spettante alla Regione o provincia autonoma si provvederà a nuova votazione per la nomina del rappresentante mancante

Nel caso in cui, durante l'annata rimanesse vacante il posto di Consigliere regionale di zona, esso verrà sostituito secondo le modalità di cui all'articolo 24) che segue.

ARTICOLO 23

Per produzione regionale si intende la sommatoria delle produzioni dei soci vivaisti viticoli, indipendentemente dal luogo di produzione, in media triennale di talee innestate (barbatelle), talee franche, talee da innesto (spezzoni) e nesti (marze) determinate con il metodo che segue prelevando i dati dalle autocertificazioni convalidate di cui all'articolo 12) che precede:

- talee innestate: quelle che sono
- talee franche: quelle che sono diviso 2 (due)
- talee portainnesto (spezzoni): numero di ha di Pianta madri portainnesto moltiplicato 100.000 (centomila) diviso 10 (dieci).

- marze (nesti): numero di ha di piante madri marze moltiplicato 200.000 (duecentomila) diviso 10 (dieci).

Qualora sia ammesso quale socio effettivo ai sensi dell'articolo 8) secondo comma una società, consorzio, cooperativa o associazione di produttori di materiale di moltiplicazione della vite per la determinazione della produzione regionale si considera la produzione dei soci vivaisti viticoli loro aderenti, con l'esclusione di quelli già iscritti all'Associazione M.I.V.A. singolarmente, indipendentemente dalla percentuale di conferimento della stessa. Qualora siano rappresentati soci appartenenti a regioni diverse da quella della sede della società, consorzio, cooperativa o associazione di produttori di materiale di moltiplicazione della vite, la produzione regionale di questi ultimi farà parte del monte produttivo della regione di loro appartenenza,

In base alla produzione regionale come sopra determinata le sezioni regionali avranno diritto a nominare in seno al Consiglio Direttivo Nazionale il seguente numero di rappresentanti:

- per produzioni regionali fino a 5 milioni di unità n. 1 (uno) rappresentante;
- per produzioni regionali oltre 5 milioni e fino a 9 milioni di unità n. 2 (due) rappresentanti
- per produzioni regionali oltre 9 milioni e fino a 20 milioni di unità n. 3 (tre) rappresentanti
- per produzioni regionali oltre 20 milioni n. 5 (cinque) rappresentanti.

ARTICOLO 24

I Consiglieri regionali formano il Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale eleggerà nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente, due Vice Presidenti e di seguito il Comitato di Presidenza.

Il Presidente, resa in carica tre anni ed e rieleggibile al massimo per un ulteriore triennio consecutivo.

Dei due Vice Presidenti, quello più anziano di carica sarà il Vice Presidente. A parità di anzianità di carica varrà l'anzianità d'età.

Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominando il candidato od i candidati primi non eletti della lista regionale alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti. Qualora invece i consiglieri che venissero a mancare fossero designati delle società, consorzi, cooperative e associazioni di e fra vivaisti viticoli di cui al secondo comma dell'articolo 8) che precede, si provvederà a nuove elezioni regionali alle quali potrà partecipare il designato nominato dalle medesime in sostituzione di quello decaduto.

I membri così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I Presidenti uscenti e i soci fondatori dell'Associazione fanno parte di diritto dei Consigli di Amministrazione quali consiglieri onorari pur senza il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo nominerà il Segretario prendendo per tale ufficio una persona di fiducia atta al disimpegno delle relative mansioni. Il Segretario può essere scelto anche tra i non soci e avrà anche la funzione di Tesoriere.

Al Segretario verrà assegnato un compenso nella misura che verrà stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo di anno in anno.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo di autorizzare il Presidente ad assumere oltre il Segretario altro personale stipendiato temporaneo o fisso, di fiducia, qualora si renda

necessario per il disbrigo di speciali mansioni o di lavori straordinari.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo ha per compito lo studio di tutte le questioni relative all'interesse generale dell'Associazione; ha tutti i poteri per amministrarla; può pronunciare la radiazione di quei soci, gli interessi dei quali siano divenuti incompatibili o contraddittori con gli interessi collettivi degli altri soci nonchè la loro esclusione, rende conto dei suoi lavori all'Assemblea generale ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta lo decida il Presidente o, in sua assenza, il 1° Vice Presidente o, in assenza anche di questo, il 2° Vice Presidente oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e comunque almeno tre volte l'anno.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione debbono essere spediti a ciascun Consigliere ed al Collegio dei Sindaci Revisori con un mezzo atto a certificarne il ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante fonogramma, fac-simile o telex con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea i nominativi per il riconoscimento di Benemerito e di Pioniere del vivaismo viticolo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di assenza del Presidente e di entrambi i Vice Presidenti, le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Di ogni adunanza verrà redatto un verbale che dovrà essere firmato dal Presidente o dal Consigliere che ne fa le veci, dal Segretario o dal Consigliere che, eccezionalmente, svolga funzioni da Segretario dell'adunanza.

Il Consigliere che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non interviene alle sedute del Consiglio Direttivo va ritenuto dimissionario e verrà sostituito secondo le modalità di cui all'articolo 19) che precede.

ARTICOLO 26

Sotto pena di espulsione, è rigorosamente vietato ai membri ricoprenti cariche di valersi del titolo, delle funzioni che esercitano, a profitto dei propri interessi.

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato di Presidenza, costituito dal Presidente e da cinque Consiglieri che abbiano maggiore facilità di riunirsi.

In caso di votazione e di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di presidenza, oltre al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione potrà prendere le delibere d'urgenza da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio Direttivo che verrà subito convocato o i cui membri daranno risposta affermativa a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo atto a certificare la ricezione. Il Comitato di Presidenza sarà riunito ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute del Comitato di Presidenza, va ritenuto dimissionario e sostituito da altro Consigliere da nominarsi nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la firma sociale e tutti i

poteri per rappresentare l'Associazione anche in giudizio.

In caso di impedimento del Presidente, i suddetti poteri spettano al 1° Vice Presidente e di seguito al 2°.

Il Presidente è autorizzato a dar corso alle spese ordinarie dell'Associazione nonché alle spese straordinarie, nella misura massima di Euro cinquemila (5.000,00); resta competente il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo per l'autorizzazione a spese di importo superiore.

ARTICOLO 29

L'Assemblea Generale nomina:

a) Il Collegio dei Sindaci Revisori composto di tre membri.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili al massimo per un ulteriore triennio consecutivo, verifica i conti e controlla l'andamento finanziario dell'Associazione.

I sindaci prendono parte di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo ma non hanno voto deliberativo.

b) Il Collegio dei Proviriviri è costituito da tre membri.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono preposti a dirimere le controversie che possono sorgere durante l'esercizio sociale.

ARTICOLO 30

Le cariche contemplate dal presente Statuto sono gratuite ad eccezione di quella del Segretario.

Saranno rimborsate ai membri del Consiglio Direttivo, ai Delegati Tecnici, al Presidente, ai Vice Presidenti, al segretario e anche ai singoli soci, le spese dagli stessi eventualmente incontrate per l'esecuzione di particolari incarichi loro affidati.

ARTICOLO 31

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere sottoposto alla discussione e al voto dell'Assemblea se non in seguito a domanda firmata da almeno due terzi dei soci effettivi in regola con il pagamento delle quote. La votazione relativa avrà luogo per appello nominale. La proposta non sarà accettata se non raccoglierà i suffragi di almeno tre quarti dei soci effettivi dell'Associazione.

ARTICOLO 32

In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.

L'attivo sociale, però non potrà essere devoluto a beneficio dei soci, ma sarà destinato a un'opera di interesse generale dei Produttori di Materiale di Moltiplicazione da Vite di nazionalità italiana.

ARTICOLO 33

L'Associazione è apolitica.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE - RENDICONTI

ARTICOLO 34

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o

comunque sono o vengano in proprietà dell' Associazione;
b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l' Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

ARTICOLO 34

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- b) dalle quote di ammissione/iscrizione;
- c) dai contributi che gli associati devono all' Associazione nella misura annualmente stabilita dalla Assemblea;
- d) dalle rendite patrimoniali;
- e) dagli eventuali contributi degli Enti pubblici e privati, regionali, nazionali ed esteri
- f) dai contributi per sponsorizzazioni.

ARTICOLO 35

L' esercizio sociale dell' Associazione si chiude al 31 luglio di ciascun anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all' Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

TITOLO V

GIUDIZIO ARBITRALE

ARTICOLO 36

Le controversie fra gli associati e tra questi e l' Associazione, così durante il rapporto di Associazione come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all' articolo 29.

Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri, quando non diversamente fissato, è di 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame.

Il Collegio per le materie compromissibili decide secondo rito a norma degli articoli 816 e seguenti C.P.C..

CLAUSOLA TRANSITORIA

ARTICOLO 37

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano tali fino alla loro naturale scadenza.

Il segretario ha mandato per verificare il nuovo status di socio in tempo utile per la prossime Assemblee Elettive.